

Oggetto : **RIMOZIONE FORZOSA della BACHIECA
di Unità Popolare al C.so E. Gianturco n° 107 .
- RICHIESTA DI REVOCA dell' Ordinanza del 29. 05. 2019**

Il sottoscritto ROSA Vito Fernando, nato ad Avigliano (Pz) il 04. 09. 1952 ed ivi residente al Corso G. Garibaldi N° 86, in qualità di rappresentante del Movimento politico "Unità Popolare" e di usufruttuario dell'immobile sito in Avigliano al Corso E. Gianturco N° 107,

le scrive solo ora dopo approfondita verifica legale per farle

PRESENTE quanto segue, procedendo sinteticamente per ordine :

- in data 25 giugno 2019 sono venuto a conoscenza che il giorno 21. 06. 2019 con un'azione forzata la Polizia Locale ha rimosso la Bacheca di Unità Popolare sita sulla parete prospiciente Vico Municipio del Locale di Corso Gianturco N° 107 ;
- che dall' Ordinanza di rimozione (entro **1** giorno !) del 29. 05. 2019 e dalla Comunicazione di Mancato accoglimento della richiesta di Annullamento del Verbale N° 01/2019 (senza data di cui al Prot. n. 9071) e trasmesso via PEC il 17 giugno 2019, **NON** sono trascorsi i termini di Legge per poter impugnare e chiedere la sospensione delle stesse, prima della rimozione forzata ;
- che il Verbale di Contestazione e l'Ordinanza di rimozione sono stati emessi nella stessa data del 29. 05. 2019 senza assegnare il tempo (previsto per Legge) di produrre memorie ed atti difensivi, *a dimostrazione di una volontà politica premeditata* ;
- che l'invio reiterato sulla Posta elettronica Certificata del mio Studio professionale, *nonostante l'invito scritto a non utilizzarla*, ha comportato la violazione della tutela del Diritto alla privacy (*poiché il suo utilizzo è esteso ai collaboratori professionali*) e questo è punito dalla vigenti disposizioni di legge . Sulla base di ciò e della mancata contestazione del fatto riconosciuta, il Verbale n.01/2019 del 29.05.2019 appare insanabilmente nullo in quanto strumentale a se stesso ;
- che sarebbe stato " *violato l'art. 15 del Piano Generale degli impianti di affissione e di altri mezzi pubblicitari* " ed addirittura " *in assenza di apposita autorizzazione da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)* ", MA una Bacheca politica non è né una affissione e né una Pubblicità ;
- che la suddetta Bacheca fu installata nello stesso posto con Comunicazione al Sindaco ed al Comando Carabinieri in data 08. 05. **2012** (Prot. 4758) e ricollocata nel medesimo punto con Comunicazione del 19. 05. **2015** corredata da Documenti e Versamento (senza alcuna obiezione da parte del Comune) per poi essere rimossa per manutenzione e riposta in seguito alla Comunicazione del 21. 05. 2019 ed all'I integrazione del 29. 05. 2019, come è stato relazionato e documentato alla Polizia Locale che le ha candidamente ignorate ;
- che nella Comunicazione di "Mancato accoglimento" della richiesta di Annullamento del Verbale N° 01/2019 non è rintracciabile nessuna motivazione con cui si è assunta detta decisione, ma solo una spiegazione *infondata* circa l'uso della PEC che era stato contestato ;
- con la rimozione suddetta è stata anche sequestrata (incautamente) l'intera Bacheca con quanto ivi contenuto, Violando anche il citato art.24 del D. Leg.vo 15 Novembre 1993, n. 507 che prevede ciò solo per i mezzi pubblicitari (e non altro) con Ordinanza del Sindaco (e non della polizia Locale) in cui deve essere anche stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, che in questo caso non è stato nemmeno indicato ;

- che l'immobile di Corso Gianturco N° 107 (sulla cui parete, prospiciente Vico Municipio, era installata la Bacheca in oggetto) è **la Sede Legale** del Movimento politico di Unità Popolare come la Polizia Locale ed il Comando Carabinieri sono a conoscenza in seguito alla Comunicazione del **14 Agosto 2014**, pertanto la Bacheca rimossa era parte (o pertinenza) di detta rappresentanza politica, svolgendo la funzione di Informazione e Divulgazione dell'azione politica e NON certo di "pubblicità" ;
- in data 12 giugno 2019, lo scrivente ha protocollato le sue osservazioni al fine di consentire al Comando di Polizia di vagliare attentamente nel corpo del Verbale già richiamato il contenuto anomalo e chiaramente discriminatorio ed in ogni caso contrario al dettato di numerose disposizioni di legge, invece il responsabile della polizia a mezzo dell'indirizzo PEC vitofernando.rosa@geopec.it violando nuovamente le disposizioni in materia di privacy e senza alcuna motivazione comunicava il mancato accoglimento della richiesta di annullamento in autotutela del Verbale n.1/2019.
- l'Ordinanza adottata dalla Polizia locale nella medesima data del 29.05.2019 veniva *confezionata* anch'essa senza rispettare il contenuto normativo contenuto nell'art 18 della l.24 novembre 1981 n. 689. Nel testo dell'art. 18 violato, si legge che solo a seguito dell'esame del contenuto degli scritti difensivi dell'interessato, (*e non prima*) l'Autorità competente determina, con Ordinanza motivata...

Purtroppo le violazioni di legge in cui è incappata La Polizia Locale sono tante e da inesperto ritengo che in tutto ciò sia ravvisabile sia l' Abuso d'Ufficio che un Danno morale e materiale che è stato incautamente (o volutamente) provocato .

La presente segnalazione ha il fine di farle accertare la corrispondenza ai fatti in contestazione, rilevare eventuali responsabilità ed evitare un contenzioso giudiziario (sia penale che civile) se entro Otto giorni comunicherà con regolare notifica (non via PEC) la revoca dell'Ordinanza .

Avigliano, 23 Luglio 2019

IN FEDE

Vito Fernando ROSA